

**Comune di Vimodrone
-Provincia di Milano –**

**Affidamento Servizio Nidi Comunali e Laboratorio di Ricerca
Educativa Prima Infanzia**

**CAPITOLATO TECNICO
Lotto 1
Servizio Nidi**

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della procedura di affidamento è la gestione dei servizi pubblici di due asili nido (uno presso l'immobile di via Petrarca e l'altro presso l'immobile in viale Martesana), dal 1 settembre 2022, nella forma del "full service" e dei servizi correlati, ivi compreso l'affidamento della gestione strumentali delle strutture immobiliari, di proprietà del Comune, nella quale tali servizi sono svolti. L'obiettivo principale da perseguire, e sul quale i concorrenti dovranno incentrare la propria proposta, è di ottenere una gestione dei servizi e delle strutture tese all'efficienza ed efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, capace di garantire in ogni momento e con sempre maggior intensità la realizzazione della finalità cui i servizi pubblici di asilo nido sono deputati, supportato da un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati ed a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti ed al contenimento dei costi.

Gli utenti cui tali servizi sono rivolti sono bambini dai 3 ai 36 mesi e la finalità che si deve attuare è di garantire un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integrando e supportando l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico – educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Art. 2 - OBIETTIVI

Complessivamente, gli obiettivi da raggiungere e le strategie educative che dovranno essere messe in atto, considerata la specificità dei servizi, dovranno tendere a:

- rispondere adeguatamente alle esigenze educative, ludiche e di cura dei minori iscritti ai servizi;
- considerare globalmente i processi di crescita psico-fisica dei bambini, prestando particolare attenzione ad eventuali criticità, individuando e prevenendo possibili situazioni di disagio ed emarginazione;
- porre particolare attenzione al confronto e al lavoro di rete con i servizi comunali, l'associazionismo e le famiglie degli tanti, l'istituzione scolastica, oltre che con tutti gli altri ambiti sociali e ricreativi qui non menzionati, che si interfacciano con i servizi o che riguardano i singoli utenti;
- valutare con attenzione le esigenze dei bambini e delle loro famiglie, provvedendo ad adeguare la modalità operativa alle esigenze emergenti;
- favorire l'integrazione dei servizi con le altre attività presenti sul territorio, con particolare attenzione alla partecipazione, da parte degli educatori, agli ambiti di messa in rete nel coordinamento e nella supervisione della macro organizzazione dei servizi per l'infanzia, promossa in accordo con altri servizi territoriali o extraterritoriali;
- promuovere attività riguardanti le politiche sociali, con particolare riferimento a favorire il benessere della famiglia e dei minori attraverso iniziative a contenuto informativo, formativo, ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie;
- collaborare alla diffusione della cultura della rete di offerta pubblica e della collettività nell'ambito dei servizi rivolti all'infanzia, favorendo la conoscenza e l'uso consapevole dei servizi offerti dal territorio e dalla collettività nell'ambito educativo, scolastico, ludico, di sussidiarietà, di educazione alla salute e di prevenzione del disagio/promozione del benessere, con particolare attenzione al favorire l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili ed immigrati, oltre che delle loro famiglie;
- promuovere attività riguardanti le politiche per la prima infanzia attraverso iniziative a contenuto ludico, educativo, sociale, stimolando la potenzialità delle famiglie.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI

Le strutture oggetto dell'affidamento sono:

- a. **ASILO NIDO di Via Petrarca** in Vimodrone, dati catastali foglio 3 n. 307, composto di numero uno piano fuori terra, ha una superficie totale di 4.424,00 mq, di cui superficie coperta 585,44 mq e superficie scoperta 3.838,56 mq, ed è adeguato agli standard regionali per una capienza massima di 60 bambini .
Attualmente la struttura immobiliare di cui trattasi è dotata di autorizzazione al funzionamento per n. 60 utenti e dell'accreditamento. Sarà a carico del gestore il supporto all'Ente nell'elaborazione delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento.
- b. **ASILO NIDO di Viale Martesana** in Vimodrone, dati catastali foglio 2 n. 847, è composta di numero uno piano fuori terra, ha una superficie totale di 1.596,08 mq, di cui superficie coperta 504,18 mq e superficie scoperta 1.091,90 mq, con una capienza di 48 utenti estendibile a 54.
Attualmente la struttura immobiliare di cui trattasi è dotata di autorizzazione al funzionamento per n. 54 utenti e dell'accreditamento. Sarà a carico del gestore il supporto all'Ente nell'elaborazione delle pratiche necessarie per il mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento

Le strutture verranno affidate già attrezzate. L'appaltatore si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

In particolare si prescrive che:

- le strutture immobiliari suddette dovranno essere adibite dall'affidatario alla gestione dei servizi di asilo nido così come descritto nel presente atto, nello schema di contratto, ed in tutti gli atti ivi menzionati..
- entro il termine di attivazione del servizio di asilo nido l'appaltatore deve effettuare un apposito verbale di consegna delle strutture immobiliari, in contraddittorio con il Comune, in cui verranno indicate, tra le altre cose, la descrizione e l'inventario degli arredi e delle attrezzature presenti nell'immobile, le risultanze dello stato di conservazione delle strutture immobiliari e di tutti i manufatti ivi presenti, la verifica del funzionamento delle strutture immobiliari e degli impianti ivi presenti.

E' facoltà del concorrente effettuare un sopralluogo delle strutture immobiliari; nel qual caso si dovrà dare contezza dell'avvenuto sopralluogo e di presa visione delle strutture immobiliari.

Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, l'appaltatore deve esplicitare per iscritto la presa in consegna delle strutture immobiliari e del contenuto delle stesse per l'esecuzione del servizio.

Le strutture immobiliari e il contenuto delle stesse alla fine dell'appalto (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto) dovranno essere riconsegnate a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio.

Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti le strutture immobiliari e/o il contenuto delle stesse, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere ad accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione delle strutture e del contenuto delle stesse date in consegna all'appaltatore;

Lo stato di conservazione delle strutture e del contenuto delle stesse verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dall'appaltatore, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio effettuato e dell'effettuazione di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alle strutture.

Nel caso in cui l'appaltatore non riconsegni le strutture e il contenuto di queste secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto o dalle eventuali somme ancora dovute.

ART. 4 – DURATA

L'affidamento in appalto ha durata di 36 (trentasei) mesi. Alla fine del periodo sopra indicato di validità il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. Le prestazioni contrattuali decoreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'articolo 19 del DM 49/2018 a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio firmato dal Direttore dell'Esecuzione ed inviato via pec all'appaltatore non viene restituito entro tre giorni via pec sottoscritto digitalmente viene fissato dal direttore dell'esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia definitiva. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Il Comune visto l'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 e l'articolo 8 comma 1 lettera a) del dl 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 si riserva di chiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'appaltatore anche in pendenza della stipula del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva

Durante la validità del contratto i servizi di asilo nido terminano il 31 luglio di ogni anno.

I servizi Nido devono essere aperti e garantiti, da lunedì a venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 18.30 (sono previste inoltre tre opzioni di frequenza: Tempo pieno dalle ore 7:30 alle ore 18:30; part-time mattino dalle ore 7:30 alle 13:30 con consumazione del pasto, part-time pomeriggio dalle ore 13:00 alle 18:30 senza consumazione del pasto), fatti salvi i giorni coincidenti con le festività calendarizzate annualmente nazionali e locali.

Il Comune ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del cronoprogramma esecutivo, da redigere prima dell'inizio delle attività, in conformità con quanto richiesto dal presente atto e dall'offerta tecnica formulata in sede di gara

ART. 5 - REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

Nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929, l'appaltatore dovrà redigere, consegnare al Comune e tenere aggiornati durante tutta la validità del contratto i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano delle manutenzioni e delle revisioni con relativo registro;
- Piano di organizzazione degli spazi;
- Piano gestionale e delle risorse su pulizie ambiente e preparazione/distribuzione dei pasti;

I suddetti documenti, dovranno essere variati a cura dell'appaltatore su richiesta motivata del Comune.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti.

Altresì entro i primi tre mesi dall'inizio del Contratto, l'Appaltatore è tenuto alla predisposizione della Carta dei servizi, in accordo con il Comune, in cui dovranno essere rigorosamente riportati, tra le altre cose, i livelli di quantità e qualità delle prestazioni cui l'appaltatore si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni (compreso il regime tariffario e la connessa disciplina) che regolano i rapporti con la utenza. La carta dei servizi, sottoscritta dal appaltatore, deve essere allegata come parte integrante e sostanziale al Regolamento che l'appaltatore è tenuto consegnare a tutti gli utenti ammessi al servizio, di cui oltre. La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano una ripercussione nei confronti dell'utenza..

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Inoltre l'appaltatore dovrà rispettare per tutta la durata di validità del contratto tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, contenute sia nel regolamento dell'asilo nido sia in altri atti amministrativi dei vari organi del Comune, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione, di indirizzo e di intervento operativo. A tal fine, affinchè il regolamento dell'Asilo Nido sia il più possibile in sintonia con la proposta progettuale presentata dal appaltatore, quest'ultimo si impegna a coadiuvare il Comune in sede di eventuale modifica del regolamento dell'Asilo Nido, sviluppando i temi che il Comune gli sottoporrà, che potranno costituire in tutto o in parte oggetto del regolamento stesso.

ART. 6 – SERVIZI RICHIESTI

I servizi oggetto di appalto dovranno essere prestati nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, disciplinanti il servizio asilo nido e le attività correlate connesse rientranti nella formula del “full service”, di qualunque rango, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell’igiene della salute pubblica e dell’ordine pubblico e con l’osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

E’ dovere del appaltatore informare al più presto i servizi socio-assistenziali del Comune della eventuale presenza di manifestazioni di malessere che potrebbe essere sintomo di disagio familiare, ove è opportuno che intervenga il servizio sociale.

Il servizio di asilo nido, attivo negli edifici di via Petrarca e viale Martesana, integra la funzione educativa e assistenziale della famiglia, concorrendo ad un equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini. Le attività del nido sono mirate a creare le condizioni favorevoli per una crescita armonica dei bambini in funzione di un progetto individuale. Il nido accoglie bambini senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica. Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno degli elementi che concorre a determinare la qualità del servizio, in considerazione di una serie di criteri che devono tener conto dell’orario di apertura dei servizi e del modello organizzativo adottato. I servizi sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:30 da settembre a luglio e sono rivolti a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

I servizi non possono essere sospesi o abbandonati per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

L’appaltatore, conformemente agli oneri assunti, dovrà garantire:

1. Svolgere i servizi esclusivamente nei confronti degli utenti iscritti e la cui graduatoria sia validata dal Comune. E’ espressamente esclusa qualsiasi attività nei confronti di estranei;
2. Garantire sin dal primo giorno di avvio del contratto l’erogazione completa del servizio, così come richiesta in capitolato ed integrata in sede di offerta. In particolare l’appaltatore garantirà, fin dal primo giorno, lo svolgimento del servizio educativo, ausiliario e di ristorazione, il coordinamento operativo e pedagogico, la supervisione e la presenza di tutto il materiale richiesto e offerto, necessario per il pieno svolgimento dei servizi;
3. Farsi carico dell’organizzazione, della direzione, della supervisione e del coordinamento pedagogico, del coordinamento operativo e organizzativo del personale operante all’interno del nido;
4. Far rispettare agli operatori, con la massima precisione, il calendario e la turnazione di lavoro, oltre che tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato speciale d’appalto;
5. Vigilare affinché gli operatori non utilizzino le informazioni di cui siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività e mantengano la riservatezza delle informazioni acquisite;
6. Garantire l’eventuale sostituzione dei propri operatori, anche per assenze temporanee impreviste, con personale in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato, senza nessun aggravio di spesa per l’ente;
7. Impiegare per tutta la durata del servizio e per quanto possibile il medesimo personale al fine di garantire la continuità educativa. Il turn over dovrà configurarsi come evento eccezionale e l’appaltatore si dovrà impegnare a mettere in atto adeguate strategie per il suo contenimento e per l’affiancamento al subentro di personale sostitutivo;
8. Curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio con gestione diretta degli spazi alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale, ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta, tenendo conto delle esigenze che verranno evidenziate dal Comune;
9. La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente
10. La gestione rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune, con l’ATS/ASST competente e con il Comitato di Gestione se costituito;
11. Il collegamento con le locali scuole dell’infanzia statali, anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia
12. la raccolta delle domande di ammissioni al Nido con relativa documentazione da svolgersi di norma nel mese di aprile antecedente l’avvio del nuovo anno di nido;
13. il supporto all’elaborazione e formazione delle graduatorie volte a disciplinare l’ordine di accesso ai servizi in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento Comunale sul funzionamento dell’asilo nido;
14. la gestione delle iscrizioni e degli inserimenti al Nido in base alle graduatorie formatesi;
15. il calcolo delle tariffe dovute su base mensile in considerazione delle fasce ISEE determinate dall’Amministrazione Comunale;
16. informazione all’utenza del sistema tariffario vigente;
17. campagne informative su aperture iscrizioni ed eventuali modifiche del sistema tariffario in uso;
18. Assumere tutta la responsabilità e gli oneri inerenti l’erogazione delle prestazioni rivolte all’utenza, la gestione e conduzione del nido, la sanificazione e pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi, delle attrezzature e di quant’altro presente negli edifici (spazi interni ed esterni) e quella da effettuarsi in occasione di eventi imprevedibili (es. lavori di imbiancatura o muratura, raccolta acque per allagamenti), l’erogazione del servizio di ristorazione per i servizi di asilo nido (approvvigionamento, produzione e somministrazione pasti e ristoro preparati presso le cucine presenti negli asili nido) e di lavanderia e la manutenzione ordinaria per entrambi i nidi;
19. Effettuare la manutenzione ordinaria degli edifici;
20. Effettuare la manutenzione dell’area verde esterna dei nidi; effettuare la disinfezione e derattizzazione delle aree interne ed esterne;
21. Mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto tutte le stoviglie per il consumo dei pasti e per i momenti di ristoro, oltre che altre attrezzature eventualmente non attualmente presenti presso le cucine, se necessarie per il buon funzionamento del servizio;
22. Fornire tutto il materiale igienico relativo alla cura e all’igiene del personale e dei bambini (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: creme, pannolini, guanti a perdere, carta igienica, lenzuolini di carta per fasciatoi, guanti monouso, prodotti vari per l’igiene e asciugare le mani, materiale sanitario di pronto soccorso ecc.), del materiale di consumo per la pulizia della

- struttura (detergenti, sanificanti, ecc.), il tutto a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento dei servizi, oltre che le attrezzature necessarie per i lavori di pulizia. Per quanto riguarda la scelta dei detergenti e degli altri beni, l'azienda dovrà utilizzare prodotti a basso impatto ambientale;
23. Garantire l'utilizzo di prodotti dietetici specifici e materiali igienici specifici qualora richiesti con certificato medico per il periodo dello svezzamento e per particolari condizioni di salute del bambino;
 24. Mettere a disposizione il materiale destinato a tutte le attività educative (materiale didattico e cancelleria, libri per l'infanzia, giochi, materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, nonché quanto necessario per giochi esterni ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino, come da presente capitolo e da offerta tecnica presentata;
 25. Mettere a disposizione il materiale utile per interventi di primo e pronto soccorso presso i nidi;
 26. Mettere a disposizione piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dai servizi competenti in relazione alla specifica disabilità dei bambini frequentanti il servizio;
 27. Svolgere, concordando con l'Amministrazione comunale modalità e tempi degli interventi, attività di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio, promuovendo momenti di conoscenza, approfondimento, confronto, partecipazione rivolti alla cittadinanza, agli enti e alle associazioni del territorio;
 28. Adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose nella conduzione degli asili nido e tempo famiglie previste dalle vigenti disposizioni, nonché tutte le cautele imposte da norme di comune prudenza;
 29. Rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune e salvi gli interventi a favore dell'appaltatore da parte di imprese assicuratrici. L'appaltatore sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato ai fini dell'erogazione dei servizi. In particolare l'appaltatore risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio. In caso di danni arrecati a terzi, darne immediata notizia al referente comunale, fornendo dettagliati particolari;
 30. Segnalare tempestivamente, per iscritto al Comune l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza;
 31. Sostenere gli oneri riferiti alla fornitura di tutte le utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas metano, utenze telefoniche, acqua), mediante voltura di contatore;
 32. Provvedere al pagamento della Tassa Rifiuti nella misura che verrà determinata dal Comune;
 33. Provvedere puntualmente al conferimento dei rifiuti secondo il programma e la modalità di raccolta differenziata stabilita dal Comune, provvedendo a proprie spese all'acquisto dei sacchi e contenitori necessari per le suddette raccolte;

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nel contratto, nell'offerta tecnica. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto, nel Contratto e nell'offerta tecnica e l'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea. In ogni caso l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica e nel Contratto ed l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto specificato nel presente atto, nel contratto e nell'offerta tecnica, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia;
- c) osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione ed infortuni sul lavoro;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto, nel Contratto e nell'offerta tecnica;
- e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;
- g) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo personale, nei limiti e secondo le forme indicati dal Capitolato ;
- h) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- a) dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente appalto;
- b) prestare i servizi e/o le forniture oggetto del presente appalto nel luogo indicato dal Comune.

L'appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Comune entro 10 giorni dall'intervenuta modifica. Ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore di comunicare al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

In particolare:

- **relativamente al servizio di pulizia**, l'appaltatore garantisce con proprio personale, attrezzature e materiale di consumo, conforme alla normativa vigente, le seguenti preminentí operazioni:

- pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, dei mobili, suppellettili, materiale pedagogico ed attrezzature delle aree esterne di pertinenza degli asili nido;
- mantenimento della pulizia dei servizi igienici degli asili nido durante tutta la giornata;
- pulizia aree esterne e pulizia delle grondaie;

L'Appaltatore fornisce l'adeguata attrezzatura al personale impiegato nelle attività di pulizia.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

- **relativamente al servizio di preparazione pasti**, l'appaltatore garantisce con proprio personale, attrezzature e materiale di consumo, conforme alla normativa vigente, le seguenti preminentí operazioni

- ordinazione delle derrate alimentari e preparazione in loco dei pasti, anche speciali;
- fornitura stoviglie in acciaio e vasellame in melamina, quando necessario ad integrare il materiale esistente;
- pulizia cucina, arredi ed attrezzature utilizzate per il servizio di refezione
- redazione ed applicazione manuale H.A.C.C.P. (D.lgs. 155/97);

L'Appaltatore fornisce l'adeguato abbigliamento e l'adeguata attrezzatura al personale impiegato nelle attività di cucina.

Sui servizi ausiliari di cui sopra, ed in particolare su quelli riguardanti la preparazione dei pasti, il Committente si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire da ditta specializzata appositi controlli sulla qualità del servizio effettuato.

E' a carico dell'appaltatore la fornitura delle derrate alimentari per la preparazione dei pasti.

L'appaltatore è tenuto a preparare le merende e i pasti destinati agli utenti degli asili presso le cucine presenti nelle strutture, che devono essere perfettamente funzionanti dal primo giorno di avvio del servizio. L'Appaltatore deve assicurare il servizio di ristorazione, attenendosi alla piena osservanza delle norme anche igienico-sanitarie previste in materia, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 852/2004 e al D. Lgs. 193/07 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta dovrà applicare procedure basate sui principi del sistema HACCP, come previsto dal citato regolamento CE, predisponendo documenti e registrazioni al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

I pasti e gli alimenti per il ristoro dovranno essere preparati rispettando la normativa regionale e nazionale in materia, astenendosi da qualsiasi variazione delle scelte alimentari e dietetiche senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Comune, in accordo con le autorità sanitarie. I menu giornalieri dovranno essere esposti ogni mattina all'ingresso dei servizi, in luogo visibile ai genitori. L'appaltatore si obbliga a preparare diete speciali, in aderenza con il menù giornaliero, per comprovare situazioni patologiche confortate da certificato medico e per esigenze etico religiose, previa richiesta scritta dei genitori, ed infine diete leggere su semplice richiesta fatta dal genitore al coordinatore operativo o all'educatore di riferimento entro le ore 9,00 dello stesso giorno. Resta inteso che è a carico dell'appaltatore l'approvvigionamento delle derrate, la preparazione, il confezionamento, la consegna nelle sale, il loro porzionamento, la preparazione e il riassetto dei refettori prima e dopo il consumo. Eventuali variazioni potranno essere effettuate previa autorizzazione da parte del Comune. Si precisa che la stoviglieria per la preparazione consumo del pasto (es. piatti, bicchieri, posate, mestoli, ecc.), le tovaglie ed eventuali ulteriori beni necessari per la fornitura del pasto (es. brocche per l'acqua, zuppiere, oliere ecc.), e tutto quanto non espressamente indicato necessario per la gestione dell'attività di ristorazione, ad integrazione di quanto già presente presso il servizio, dovrà essere messo a disposizione dall'appaltatore, per tutta la durata dell'affidamento. L'appaltatore si impegna all'erogazione del servizio di ristorazione nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le procedure di acquisto degli alimenti dovranno garantire il rispetto del D.P.R. n. 128/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE e s.m.i. sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", e prevedere l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati.

L'appaltatore deve redigere e applicare, presso le cucine e presso il luogo di consumo dei pasti, il piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento CEE/UE n.852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari. L'appaltatore, a richiesta del comune, deve dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore tra cui la tracciabilità dei prodotti alimentari ai sensi del Regolamento CE n.178/2002. Inoltre, l'appaltatore, a richiesta del comune, deve presentare il piano di formazione per il personale sull' HACCP con relativo registro/attestazione di frequenza.

Nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, l'appaltatore deve scrupolosamente rispettare tutte le norme vigenti atte a garantire i livelli igienici necessari al pieno svolgimento del servizio. Il personale addetto alla manipolazione, preparazione e somministrazione dei pasti, deve scrupolosamente osservare le "Buone Norme di Produzione" scaturenti dal manuale di Autocontrollo. Il personale in particolare non deve avere smalti e/o trattamenti estetici e ricostruttivi sulle unghie, né indossare anelli, braccialetti e orologi durante il servizio, al fine di non favorire una contaminazione delle pietanze in lavorazione o in somministrazione.

L'appaltatore al fine di individuare più rapidamente le cause di eventuali tossinfezioni o infezioni alimentari, deve prelevare almeno gr. 150 di ciascuna preparazione gastronomica e riporla singolarmente in sacchetti sterili sui quali deve essere indicato il contenuto o un codice identificativo, il luogo, la data e l'ora del prelievo. I campioni così confezionati, devono essere conservati in frigorifero a temperatura di 0° per le 72 ore successive. Detti campioni sono da ritenersi a disposizione del Comune ed aggiuntivi ad eventuali altri "pasto test" richiesti dalle norme sanitarie vigenti.

L'appaltatore deve garantire che non sarà effettuata qualsiasi forma di riciclo. Per riciclo si intende l'utilizzo, tal quale o trasformato in differenti preparazioni gastronomiche di eccedenze di produzione o di avanzi.

L'appaltatore è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM)

di cui al d.m. 25 luglio 2011 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni".

- **relativamente alla manutenzione**, l'appaltatore dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese gli interventi edilizi rientranti nella manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici comprese le aree esterne e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La manutenzione si distingue in:

a) manutenzione ordinaria ripartita:

- riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, per gli intonaci e i rivestimenti murali;
- riparazione dei rivestimenti e pavimenti, mediante appositi prodotti, garantendo una costante analisi degli eventuali distacchi;
- riparazione con eventuali rinnovamenti delle impermeabilizzazioni in guaina degli edifici avendo cura di utilizzare materiali elastomerici nei punti soggetti a movimenti;
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti in materiale ceramico;
- riparazione e rifissaggio delle parti di controsoffitto che si distaccano o si deteriorano;
- sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;
- pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;
- riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;
- rivernickature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno, da effettuarsi entro trenta giorni dal loro avvento, ritenendo comprese le aree esterna delle parti concesse in gestione;
- provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

b) Manutenzione ordinaria programmata:

- pulizia semestrale o comunque secondo necessità dei pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;
- controllo periodico efficienza scarichi a pavimento;
- controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;
- pulizia semestrale degli apparecchi illuminanti esterni;
- controllo trimestrale delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;
- controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;

c) Manutenzione ordinaria delle aree esterne:

- pulizia delle aree verdi, rasatura tappeto erboso, zappatura e diserbo, concimazione, vangatura, sistema irrigazione tappeto – piante e cespugli, potatura siepi, piante e arbusti fioriti;

Tutti gli interventi sopra illustrati sono a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto sono a carico dell'appaltatore in ogni caso tutti gli interventi rientranti nella definizione di manutenzione ordinaria così come enunciata nella legge regionale Lombardia n. 12 /2005 e succ. modif. L'appaltatore, in attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, tiene aggiornata specifica scheda di manutenzione e pulizia da esibire al concedente ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare al Comune di Vimodrone ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa influire sul regolare funzionamento dei servizi.

Della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità dei servizi, purché in presenza della segnalazione dell'appaltatore, risponde l'Ente appaltante.

Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti. Nessun obbligo può derivare da alcuna delle parti se l'accordo manca. Il Comune non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore predispone la progettazione educativa e la trasmette all'Ufficio Istruzione del Comune che sarà unico referente nel rapporto contrattuale con il soggetto aggiudicatario dell'appalto, e che ha la facoltà di chiedere motivatamente all'Appaltatore eventuali modifiche. Il personale educativo presenta la progettazione educativa ai genitori del nido in specifiche riunioni.

Lo stato di attuazione della programmazione viene verificato tramite la relazione che l'Appaltatore deve trasmettere per iscritto al Comune, entro il mese di agosto (salvo diversa calendarizzazione concordata con l'Ente in fase di esecuzione).

L'appaltatore osserverà, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli impegni assunti in sede di gara per l'attuazione del progetto educativo, atto ad assicurare la regolare attività dei nidi. Nel progetto sono contenute le metodologie, l'insieme delle attività educative, dell'organizzazione degli spazi, dei tempi e dei materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi, delle azioni di sinergia con le famiglie, degli strumenti e delle azioni per la continuità dei servizi asilo nido con la scuola dell'infanzia; detto progetto deve inoltre prevedere la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita. Vanno analizzati e previsti i momenti di ambientamento/inserimento, organizzate le attività di "routine" (l'accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori e momenti dedicati all'alimentazione, al riposo, alligiene personale e allo sviluppo psicofisico), i momenti dedicati al riposo, le attività ludico-didattiche, necessarie allo sviluppo psicofisico del bambino, nonché le attività laboratoriali, le tecniche pedagogiche per l'integrazione, le azioni volte a coinvolgere le famiglie nella realtà del servizio e ad

incentivare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di cooperazione tra il personale e la famiglia. Nel caso di bambini diversamente abili o con fragilità sociali, l'appaltatore deve definire modalità specifiche di erogazione del servizio in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali, con i genitori e con gli specialisti che seguono il bambino, instaurando una significativa rete di relazioni, utile non solo per la famiglia, il bambino e il servizio ma anche per avviare una proficua relazione con la scuola dell'infanzia che il bambino frequenterà successivamente. Il progetto educativo per tutti gli utenti deve essere conosciuto e condiviso da tutto il gruppo educativo con la verifica da parte dell'appaltatore dell'effettiva attuazione del progetto stesso.

Nell'ambito del mantenimento della continuità educativa, l'appaltatore deve:

- creare un legame relazionale significativo con i genitori, utile alla fluidità del passaggio informativo, alle azioni di sostegno alla genitorialità e alla crescita armonica del bambino;
- garantire la stabilità del personale educativo, limitando quanto più possibile l'avvicendamento tra gli educator indicati negli elenchi;
- individuare e mantenere la continuità educativa dell'educatore di riferimento del bambino;
- rispettare i parametri gestionali relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, lasciare a disposizione dell'Ente l'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni;
- garantire il rispetto del programma di turnazione indicato per ogni singolo lavoratore;
- garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, la trasmissione dei documenti sullo sviluppo educativo di ciascun bambino senza che ciò possa indurre elementi di pregiudizio da parte delle future educatrici rispetto al bambino e alla sua famiglia e, ove possibile, momenti di presentazione del nuovo servizio attraverso l'accompagnamento dei bambini a piccoli gruppi, nell'ultimo periodo di frequenza del nido presso la scuola dell'infanzia che verrà frequentata successivamente.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune provvederà a:

1. dirigere e verificare, in raccordo con l'appaltatore, le procedure relative ai rapporti con l'utenza nelle fasi di promozione dei servizi, iscrizioni, formulazione delle liste d'attesa, conferma degli inserimenti, definizione e riscossione delle tariffe, gestione degli insoluti;
2. mettere a disposizione a titolo gratuito locali idonei e arredati per l'attività del Nido nello stato in cui si trovano al momento della consegna;
3. mettere a disposizione attrezzature e impianti idonei alla erogazione dei servizi in oggetto nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna;
4. garantire la copertura assicurativa dello stabile per la responsabilità in capo al Comune;
5. effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e degli impianti, fermo restando la manutenzione straordinaria relativa alle attrezzature per la ristorazione, la pulizia e la sanificazione che resta in capo all'appaltatore. Non rientrano nell'attività di manutenzione straordinaria le lavorazioni, riparazioni e interventi derivanti da guasti o interruzioni causati da carente o mancata effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 6.

ART. 9 – MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO (criteri, orario, calendario etc.)

I servizi di Nido sono destinati ad accogliere i bambini di ambo i sessi che abbiano compiuto 3 mesi di età e che non compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento comunale.

Il calendario e l'orario di funzionamento sono stabiliti nell'articolo 6 del regolamento comunale, e sono da considerarsi "minimali" e possono essere integrati e migliorati in fase di proposta tecnica dall'aspirante appaltatore.

La procedura amministrativa di supporto al Servizio scuola per la gestione delle iscrizioni, per la formulazione della graduatoria e della ammissione, per l'emissione dei pagamenti utenti, per le procedure di recupero coattivo, è effettuata dall'appaltatore secondo le disposizioni stabilite dal Comune nel regolamento comunale e in altri eventuali atti amministrativi evidenziati dal Comune, restando ferma la facoltà del Comune di modificare le proprie disposizioni, previo eventuale confronto, non vincolante, con l'appaltatore.

Al momento dell'ammissione al servizio l'appaltatore si obbliga a consegnare all'utente la carta dei servizi e il regolamento comunale.

ART. 10 – IMPORTO DELL'APPALTO LOTTO 1

Il valore complessivo dell'appalto del servizio nidi pari a 36 (trentasei) mesi di servizio sul quale potrà essere effettuato il ribasso, è determinato, per tutte le attività rese dall'appaltatore, in € 2.583.936 oltre IVA nella misura dovuta per legge.

La quantificazione scaturisce dai sotto indicati costi stimati su 12 mesi dell'appalto e proiettati sul triennio di durata complessiva dell'appalto:

SPESE	NIDO PETRARCA	NIDO MARTESANA	TOTALE IVA ESC.
COSTO PERSONALE	€ 385.846,50	€ 368.315,50	€ 754.162,00
COSTI DIRETTI SVOLGIMENTO ATTIVITA			€ 52.500,00
ALTRI COSTI DI GESTIONE	€ 30.750,00	€ 23.900,00	€ 54.650,00
TOTALI SPESE	€ 416.596,50	€ 392.215,50	€ 861.312,00

Pertanto, il quadro economico complessivo risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO ALLEGATO ALLA SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI 2022-23	
OGGETTO: Servizio Nidi comunali (Lotto 1)	
QUADRO ECONOMICO	
A.1 STIMA DEL SERVIZIO /FORNITURA (al netto degli oneri per la sicurezza)	
A.1.1.1 Stima costi personale (lotto 1)	€.2.262.486,00
A.1.2.1 Stima costi diretti per svolgimento attività (lotto 1)	€.157.500,00
A.1.3.1 Spese generali e utile d'impresa (lotto 1)	€.163.950,00
Totale A.1)	€.2.583.936,00

Tutti gli oneri necessari per la piena attuazione dei servizi, comprensivi di attività educativa diretta e indiretta, attività ausiliaria per la pulizia, sanificazione, riordino degli ambienti interni e esterni a servizio, attività per il servizio di refezione e ristoro (approvvigionamento delle derrate, preparazione, distribuzione, scodellamento, pulizia e sanificazione degli spazi adibiti a centro cottura e refettori), coordinamento operativo del servizio, coordinamento complessivo e supervisione pedagogica, formazione del personale, tutti i beni necessari per la completa attuazione dei servizi, il supporto amministrativo al Servizio Scuola, le utenze domestiche, la manutenzione ordinaria per la funzionalità complessiva dei servizi e della struttura, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, disinfezione e derattizzazione delle aree interne e esterne, manutenzione dell'area verde esterna e raccolta delle foglie, tassa rifiuti, oneri amministrativi e gestionali e ogni altra attività necessaria per la perfetta esecuzione nella sua globalità, devono essere garantite dall'appaltatore e vengono comprese nel valore dell'appalto.

Il corrispettivo, da intendersi omnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente capitolato, verrà riconosciuto all'appaltatore dal Comune sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, frazionato in rate bimestrali posticipate e quindi la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire al termine di ogni bimestre. Prima di procedere ad effettuare ogni fatturazione , l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune una nota pro-forma con indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto. Il Direttore dell'esecuzione entro il termine di 7 giorni solari , previo accertamento delle prestazioni effettuate e della regolarità delle stesse in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5 % di cui all'articolo 30 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 e provvede all'emissione del certificato di pagamento . Ottenuto dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'importo del relativo certificato di pagamento, l'appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura

Il pagamento del corrispettivo avverrà bimestralmente, dietro presentazione di regolare fattura, corredata dal rendiconto sull'andamento del servizio e previa verifica del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC). La liquidazione sarà effettuata nei termini di legge. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire, eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore, eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune e dovranno seguire le modalità per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle quali l'appaltatore si impegna ad attenersi. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati><nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura ...

In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura ...

La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati tramite

dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'appaltatore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, e dovrà pervenire al Comune entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali sub fornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. Nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società constituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241, qualora la/e prestazione/i oggetto del contratto unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 200.000, l'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione del/i servizio/i, devono trasmettere al Comune ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: a) le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; b) l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredata da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche all'appaltatore .

In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Il Comune provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora l'appaltatore e le imprese subappaltatrici comunichino al Comune

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità, alla scadenza del mese di stipula del contratto di ciascun anno (di seguito periodo di rilevazione) il prezzo offerto (di seguito Prezzo oggetto di rilevazione) potrà essere aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'Anac , ovvero degli elenchi dei prezzi rilevati dall'Istat, oppure qualora i dati suindicati non siano disponibili, in base all'indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati , al netto dei tabacchi (cd FOI) (di seguito Indice di riferimento)

In particolare, si considererà , come misura massima di aggiornamento, la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del periodo di rilevazione

La revisione è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. Quindi, qualora la variazione percentuale dell'Indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10% (di seguito Soglia di Variazione) il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà aggiornato , previa istanza dell'appaltatore stesso in caso di revisione in aumento a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione, applicando al prezzo oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'indice di riferimento rispetto alla soglia di variazione (di seguito "Prezzo revisionato").

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e previa istanza da effettuarsi a pena di decadenza entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione

ART. 12 –NORME GENERALI E STANDARD QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEL PERSONALE

Il personale deve essere regolarmente assunto (in caso di società cooperative occorre che sia socio lavoratore assunto) secondo il CCNL applicabile alle categorie e nella località in cui si svolge il servizio, nonché quello risultante da successive modifiche ed integrazioni, e l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nella gestione dei servizi concessi, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assicurativo, non inferiore a quello del CCNL applicabile come sopra indicato. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'appaltatore e il proprio personale.

Tutte le spese comunque relative al personale dipendente dell' appaltatore e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi competono all'appaltatore medesimo.

L'appaltatore assume a suo carico tutti gli obblighi relativi all'attuazione del Testo unico sulla sicurezza - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, del D.Lgs. 193/2007 e alle norme in materia di tutela della privacy GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016) e le successive modifiche ed integrazioni, rimanendo escluso il Comune da ogni eventuale responsabilità.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare i valori di cui alla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929. Il rapporto gestionale tra educatori e bambini dovrà essere mantenuto costante durante l'intera durata dell'affidamento.

Durante lo svolgimento del servizio deve essere rispettato il rapporto gestionale educatore/bambini e deve essere garantita la stabilità del personale educativo ed ausiliario, per tutti i mesi dell'appalto (salvo casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati) e la tempestiva sostituzione di tutti gli operatori assenti (per malattia, maternità, ferie o quant'altro contrattualmente

previsto) con altri con identici requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio e il mantenimento del rapporto gestionale stabilito dalla normativa vigente.

Si precisa, altresì, che il programma di turnazione dovrà essere predisposto per garantire gli orari di apertura e chiusura, considerando il numero dei bambini mediamente presenti in fase di apertura e chiusura del servizio, e i momenti di necessaria compresenza di tutte le educatrici, avendo a riferimento quanto esplicitato nell'offerta progettuale.

In presenza di bambini diversamente abili, con disabilità riscontrata dal servizio sociale comunale mediante certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria, previa valutazione del caso e dopo una prima fase di osservazione, l'organico potrà essere integrato con personale educativo adeguatamente formato, in modo da ridurre il rapporto gestionale educatore-bambino.

Le educatrici, che operano ai fini dell'armonico sviluppo psico-fisico, di socializzazione del bambino, nonché d'integrazione dell'azione educativa della famiglia, devono essere in possesso di adeguato titolo di studio previsto dalla normativa vigente in materia e almeno il 50% delle stesse devono avere una esperienza almeno triennale come educatrici di nido.

Le educatrici devono essere inquadrate al quinto livello o equipollenti, la cuoca deve essere inquadrata al quarto livello o equipollenti, il personale ausiliario deve essere inquadrato al primo livello o equipollenti e il soggetto coordinatore deve essere inquadrato al settimo livello o equipollenti.

L'Appaltatore ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione infatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità. A tal fine l'Appaltatore deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati di comprovata esperienza, specifico per il lavoro svolto da ciascun dipendente, come risultante dalla proposta, comunicando al Comune in sede preventiva la data, il luogo e l'argomento del corso, il curriculum del formatore ed in sede consuntiva una relazione sugli esiti del corso. Al corso potrà partecipare anche un rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito delle figure professionali impiegate dall'Appaltatore si evidenziano i seguenti requisiti professionali minimi che dovranno essere obbligatoriamente garantiti:

- **Coordinatore del Servizio Nido**, con il compito di raccordo tra l'Appaltatore e gli Uffici comunali per la parte amministrativa e per gli aspetti organizzativi del servizio e di sovrintendere al funzionamento generale del servizio asilo nido. Ulteriori specificazioni sul monte ore settimanale previsto per l'attività di e le modalità di coordinamento saranno esplicitate nella proposta tecnica.

Il Coordinatore deve avere una esperienza lavorativa da almeno cinque anni nei servizi prima infanzia e/o la laurea PSA.

Il Coordinatore dovrà sempre essere reperibile durante l'orario di funzionamento del nido ed avrà altresì il compito di organizzare le attività che si realizzano nel nido, di rapportarsi con le famiglie e l'ATS/ASST, di coordinare operativamente il personale ausiliario, di gestire acquisti di materiale di consumo.

Il coordinatore dovrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- curare la regolarità della presenza di tutto il personale;
- coordinare il personale e organizzare le attività;
- garantire il mantenimento delle funzioni di raccordo degli operatori e le eventuali figure di supervisione;
- mantenere il rapporto con i genitori e il raccordo con l'ufficio comunale referente per il servizio asilo nido;
- provvedere alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- partecipare al comitato di gestione dell'asilo nido se attivato;
- garantire il coordinamento e la gestione delle attività dei servizi nel loro complesso.

Il coordinatore favorirà l'integrazione dei due servizi per l'infanzia attraverso la messa in atto di azioni specifiche, attività e laboratori e progettualità innovative anche in occasioni di momenti di promozione, sensibilizzazione, prevenzione e ricreativi.

- **Responsabile pedagogico**

Vengono richiesti i seguenti titoli di studio: laurea specialistica in ambito pedagogico o psicologico, con esperienza almeno decennale nel settore.

Tale figura incontra periodicamente tutti i gruppi di lavoro al fine di realizzare il progetto pedagogico enunciato nell'offerta tecnica, dovrà attivare un'equipe mensile con i gruppi di lavoro per valutare e rispettare il progetto pedagogico del servizio attraverso monitoraggio e verifica. Il monte ore mensile dovrà essere di 28 ore/mese per ciascun nido.

- **Educatori**

Vengono richiesti i seguenti titoli di studio: diploma di maturità a indirizzo socio-pedagogico, oppure diploma di educatore professionale, oppure diploma di laurea in scienza dell'educazione, pedagogia o psicologia. Gli educatori e, nel complesso l'appaltatore, dovrà adeguarsi alle eventuali modifiche normative inerenti l'appropriatezza dei titoli di studio.

Viene inoltre richiesta esperienza di almeno due anni prestata presso asili nido. Lo standard di personale in organico dovrà rispettare i valori di cui alla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929.

- **Cuoco** con esperienza professionale di almeno due anni in servizi analoghi.

- **Ausiliari:** esperienza lavorativa almeno annuale relativa alla mansione che dovrà essere svolta presso il servizio.

I requisiti richiesti per il personale dell'appaltatore devono essere posseduti anche dal personale impiegato per le sostituzioni.

Tutto il personale dovrà altresì essere in possesso di idonea documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti.

Tutto il personale è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.

A livello quantitativo e di monte ore la conformazione minima di base, sul numero dei posti bambini effettivi, delle figure professionali che dovranno essere impiegate per la gestione del servizio, sono le seguenti:

RUOLO	NUM	ORE SETT	SETT ANNO	TOT ORE
-------	-----	----------	-----------	---------

NIDO PETRARCA					
educatrici	10	314	47	14758	
ausiliare	3	80	47	3760	
cuoca	1	30	47	1410	
coordinatrice	1	24	47	1128	
pedagogista	1	7	47	329	
NIDO MARTESANA					
educatrici	9	307	47	14429	
ausiliare	3	67	47	3149	
cuoca	1	30	47	1410	
coordinatrice	1	22	47	1034	
pedagogista	1	7	47	329	

Si precisa che il numero degli operatori di cui sopra è stato calcolato considerando la configurazione effettiva degli iscritti per l'anno 2021/2022, entro cui ricade il servizio in appalto. Le eventuali modifiche dell'appaltatore devono far salvo il rispetto di base del monte ore settimanale complessivo sopraindicato.

ART. 13 – CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE

All'appaltatore compete la gestione giuridico amministrativa del proprio personale dipendente, educativo ed ausiliario (organizzazione, contabilità, segreteria, pagamenti, imposte, oneri finanziari, ecc.) nei confronti del quale si obbliga ad applicare un trattamento economico non inferiore a quanto previsto per i profili professionali impiegati nel servizio dal C.C.N.L. di riferimento, vigente per tempo, con regime contributivo pagato per intero. Tale obbligo vale anche per il personale che rivesta la qualifica di socio lavoratore dell'appaltatore ed anche se l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti il C.C.N.L. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta. Il rapporto di lavoro deve avere durata non inferiore alla durata dell'appalto. Ai fini della continuità educativa, l'appaltatore può ricorrere alle sostituzioni temporanee del personale in organico solo nei casi di malattia e congedo, effettuando contestuale comunicazione al Committente. L'appaltatore è inoltre tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivo giudizio di inidoneità al servizio.

L'appaltatore si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione di infortuni ed igiene sul lavoro tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano il servizio ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si impegna altresì a trasmettere al Comune all'inizio del servizio e poi ogni 12 mesi, l'elenco aggiornato di tutto il personale impiegato in servizio, indicando nome, cognome, età, qualifica, i luoghi e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS e INAIL) nonché a trasmettere immediatamente qualsiasi variazione intervenuta.

Il Comune si riserva di chiedere all'appaltatore per comprovati motivi la sostituzione entro un termine adeguato del personale ritenuto non adeguato.

L'Appaltatore, su richiesta del Comune, è tenuto a trasmettere copia della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui sopra.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Comune comunicherà all'appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in corso quale accantonamento a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate, sulle quali non manterrà alcun interesse, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Comune e il personale addetto al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Appaltatore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questi.

L'Appaltatore deve altresì rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99).

L'appaltatore si impegna ad adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale, in particolar modo quello educativo, essendo la continuità del personale impiegato considerato un elemento significativo di qualità.

L'appaltatore può inserire nell'ambito dell'organizzazione dei servizi persone in servizio civile volontario, persone in inserimento lavorativo, tirocinanti, stagisti, volontari ecc. Le attività delle predette persone devono essere considerate aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali del appaltatore, sulla base del piano educativo e delle attività programmate.

L'appaltatore promuove azioni formative rivolte ai soggetti sopra indicati anche consentendo la partecipazione a momenti formativi del proprio personale.

ART. 14 – CAMBI DI GESTIONE

In relazione a quanto previsto dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016 nonché dalle linee guida Anac applicabili in materia, l'appaltatore, a tutela dell'occupazione e al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del presente lotto, si impegna ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, compatibilmente con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore stesso. A tal fine l'appaltatore si impegna a rispettare il progetto di assorbimento del personale, allegato all'offerta tecnica, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) e a dare successiva attuazione, quale specifico obbligo contrattuale, al medesimo. Il Comune monitorerà durante l'esecuzione del contratto il rispetto da parte

dell'appaltatore del progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale. Per le finalità di cui sopra l'appaltatore si obbliga, a fornire al Comune, con cadenza semestrale, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricoprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente ecc. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 108 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto progetto di assorbimento, previa valutazione da parte del Comune della gravità dello stesso, potrà essere causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'elenco del personale attualmente impiegato nei servizi oggetto d'appalto, con l'indicazione di mansione, livello, tipologia di contratto, data di assunzione, CCNL applicato, ore settimanali, scatti di anzianità maturati e data del prossimo scatto di anzianità è riportato tra gli elaborati progettuali

In ogni caso alla scadenza del contratto l'appaltatore dovrà accogliere e provvedere al passaggio delle consegne e affiancare l'eventuale successivo gestore del servizio.

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Nei confronti del Comune, ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico dell'appaltatore che ne risponde in maniera totale.

L'organizzazione del servizio deve essere improntata ai criteri di efficacia ed efficienza e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il servizio, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il servizio dovrà essere gestito secondo quanto previsto dal regolamento per il funzionamento del servizio approvato dall'amministrazione concedente.

ART. 16 - CONSUMI, UTENZE E TASSE

All'atto della consegna dei locali l'appaltatore dovrà provvedere all'attivazione di tutte le utenze energetiche, telefoniche, di acqua e gas a proprio carico, mediante voltura degli attuali contratti.

Le spese per le utenze di cui al comma precedente, nonché quelle per tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento regolare del servizio in oggetto sono rimborsate dall'ente nell'ambito del corrispettivo posto a base di gara.

L'appaltatore dovrà tenere specifica contabilità, supportata da documentazione dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. Detta contabilità dovrà essere esibita al concedente ad ogni sua richiesta.

Il pagamento di ogni imposta o tassa, compresa quella comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti, correlata agli immobili dati in uso, è regolata dai vigenti regolamenti comunali ed è a totale carico dell'appaltatore.

ART. 17 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di agosto, l'appaltatore presenta all'ente il rendiconto della gestione dell'anno, corredata da adeguata documentazione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguitamento delle finalità dell'appaltatore. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'appaltatore.

Il comune può chiedere spiegazioni, documentazioni di dettaglio, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 18 - NORME REGOLATRICI

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti il servizio e in particolare: L.328/2000, D.Lgs. 81/2006, L. 675/96 C.C.N.L. relativi al personale impiegato, D.Lgs. 192/2007, D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929 e quelle future che potranno essere emanate dalle autorità competenti.

Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere:

1. Collaborare con l'ente ai fini dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie dalle vigenti norme per la gestione del servizio in oggetto. Resta stabilito che alla risoluzione del contratto, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadono automaticamente e il Comune ne potrà disporre liberamente, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualsiasi natura.
2. al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

18.1 Relativamente all'osservanza delle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, l'appaltatore è tenuto al rispetto in particolare del DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 81/08 e 242/96; inoltre si impegnerà, entro 90 gg. dall'inizio dell'attività:

- a effettuare la valutazione dei rischi con analisi rischio mansione;
- a effettuare la redazione del Piano di Emergenza/Evacuazione, coordinandosi, ove presente, con il Piano di Emergenza/Evacuazione degli altri soggetti eventualmente presenti nella struttura;
- a mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie alla eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti;
- a mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari per evitare che dall'esecuzione del lavoro dei propri operatori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori stessi e degli utenti del servizio;
- a sorvegliare costantemente il lavoro svolto dai propri operatori, affinché venga eseguito in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

18.2 Relativamente al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), l'appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e successive modifiche ed integrazioni, anche operate a livello nazionale. Gli operatori dell'appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, ai

servizi oggetto del presente appalto. L'appaltatore comunica inoltre al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati personali dell'appaltatore viene nominato responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare esso:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Ufficio Scuola del Comune di Vimodrone entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso

ART. 19 - ALTRI ONERI A CARICO DEL APPALTATORE

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti sono a carico dell'appaltatore:

- ✓ la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio. Tale documentazione deve quantomeno comprendere quella prevista dalla D.G.R. 9/03/2020 – N. XI/2929 e dalla normativa in materia, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo : il registro aggiornato degli utenti; i fascicoli contenenti tutta la documentazione risultata necessaria per l'iscrizione, per la formulazione della graduatoria, per l'applicazione del livello, struttura e regime tariffario delineato precedentemente, nonché eventuali informazioni di tipo sanitario e terapeutico, ect; la tabella dietetica esposta nella sala da pranzo dei nidi;
- ✓ l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione necessaria all'espletamento dei servizi offerti;
- ✓ le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria, dei servizi effettuati nelle strutture immobiliari, secondo le loro finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte dovute per legge (salvo carichi fiscali che per legge gravino sulla proprietà);
- ✓ le spese relative all'assicurazione da sottoscriversi per il servizio svolto;
- ✓ le spese e gli oneri per l'attuazione delle procedure obbligatorie per lo smaltimento dei rifiuti (normali o speciali);
- ✓ le spese per l'approvvigionamento e lo stoccaggio di tutte le materie prime e non, nessuna esclusa, necessarie per la completa gestione del servizio full service. Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere conformi alle vigente norme di riferimento e a quanto contenuto nella proposta. Di ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza;
- ✓ la dotazione dei mezzi, attrezzi, macchinari tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e i terzi da eventuali infortuni.
- ✓ Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme antinfortunistiche.

L'appaltatore dovrà tenere a disposizione del Comune, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, tutta la documentazione relativa alla gestione ed alle attività svolte nonché trasmettere al Comune medesimo relazione circa l'andamento dell'attività di gestione, l'andamento delle iscrizioni e delle eventuali dimissioni, nonché gli interventi di manutenzione.

L'appaltatore dovrà elaborare e trasmettere informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune eventuali sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo restando che, salvo le predette cause, la gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessuna causa senza l'autorizzazione del Comune. Le interruzioni dal servizio per causa di forza maggiore non danno diritto comunque all'appaltatore a risarcimenti o indennizzi.

In caso di sciopero del personale dell'appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con anticipo di almeno cinque giorni. In caso di proclamazione di sciopero del personale l'appaltatore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della L. 146/1990 e succ. modifiche si obbliga a far rispettare ai propri operatori le disposizioni della predetta legge e succ. modifiche nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attivazione della predetta legge.

ART. 20 - PUBBLICITA'

A carico dell'appaltatore saranno le eventuali iniziative di pubblicizzazione e comunicazione sulla rete pubblica dei servizi (iscrizioni, eventuali incontri pubblici, ecc.) per i cittadini in età 0-3 anni, che vedranno comunque la preliminare approvazione da parte del concedente.

ART. 21- VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva con ogni mezzo di effettuare sorveglianza, verifiche e controlli, potendo accedere alle strutture immobiliari in qualsiasi momento. Le verifiche e i controlli verteranno sia sulle strutture immobiliari sia sulla gestione di tutte le attività ricomprese nel servizio di full service, verificandone lo standard di quantità e qualità e sarà esercitata con tutti i mezzi ritenuti necessari, che a titolo esemplificativo sono oltre quelli già indicati in altri punti del presente atto anche mediante ispezioni ed acquisizioni di tutti i dati all'uopo necessari.

ART.22 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e

caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi del settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. L'appaltatore deve mettere a disposizione a propria cure e spese i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore. La verifica di conformità è conclusa non oltre sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'appaltatore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla sua emissione

ART. 23 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore assume il servizio di full service con annessa la gestione delle strutture immobiliari sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi, pertanto l'appaltatore sarà in obbligo di adottare, durante la vigenza dell'appalto ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi, danni alle opere provvisionali, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi. L'appaltatore è responsabile di ogni danno che potesse derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o dagli impianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Vimodrone resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo dal corrispettivo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.

A tal fine l'appaltatore dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio pubblico di asilo nido di full service dato in appalto con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere recato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio ecc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nell'appalto, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza dovrà essere stipulata con regime temporale di loss occurrence e deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione del servizio full service in appalto con annessa gestione delle strutture.

Altresì la polizza dovrà tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che l'appaltatore possa cagionare per propria responsabilità, compresi i rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti verificatesi e ogni altro danno conseguente al consumo dei pasti, nell'esecuzione del servizio full service oggetto dell'appalto e nella correlata gestione delle strutture.

La polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole:

- inclusione della clausola "novero di terzi" nella quale il Comune e gli utenti del servizio sono espressamente considerati terzi rispetto all'assicurato e che preveda altresì : "non sono considerati terzi i soli prestatori di lavoro dipendenti e non dipendenti dall'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO";
- che l'assicuratore si obbliga, in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'appaltatore di comunicare la suddetta omissione al Comune con lettera scritta raccomandata A.R. mantenendo inalterata la copertura assicurativa di cui sopra per ancora 15 giorni dal ricevimento della suddetta lettera A.R. da parte del Comune, consentendo in tal caso al Comune, di decidere di subentrare all'appaltatore nel pagamento del premio ;
- che in caso di richiesta di risarcimento restano a carico dell'appaltatore eventuali scoperti e/o franchigie presenti in polizza;

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per l'appalto di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, sia destinata appositamente all'appalto di cui trattasi con il Comune di Vimodrone e sia stipulata con regime temporale di loss occurrence.

Il massimale della polizza dovrà essere il seguente: €. 3.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di €. 3.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.

Pertanto, nel caso l'appaltatore intenda integrare mediante appendice una polizza di RCT già in essere, il massimale dedicato al solo appalto con il Comune di Vimodrone avente ad oggetto il servizio pubblico di asilo Nido full service con correlata la gestione della struttura immobiliare dovrà essere pari ad €. 3.000.000,00

ART. 24 – PENALITÀ

Il comune di Vimodrone si riserva di applicare le seguenti penalità:

- €. 500,00 per ogni violazione rispetto sia a quanto stabilito nel menù sia in relazione alle tabelle dietetiche e per ogni infrazione rispetto al sistema di autocontrollo H.A.C.C.P.;
- €. 1.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate e delle

- pietanze previste dalle leggi in materia;
- €. 100,00 per ogni giorno di inadempienza degli obblighi contrattuali relativi alla fornitura di materiale di consumo;
 - €. 1.000,00 per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione e igiene degli ambienti;
 - €. 500,00 per l'utilizzo di prodotti di sanificazione non rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito UE;
 - €. 300,00 per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta differenziata;
 - €. 100,00 al giorno in caso di ritardo nell'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria, fatta salva la prova del danno ulteriore
 - €. 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto della dotazione del personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato;
 - €. 500,00 per ogni giorno di riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato; la penale viene moltiplicata per ogni unità di personale mancante o non qualificato;
 - €. 10.000,00 per ogni unità di personale indicata nel progetto prevista nell'organico dell'appaltatore, non impiegata effettivamente in servizio per causa imputabile allo stesso Appaltatore;
 - Infrazione Contratto di lavoro: penale pari a 3 volte il valore della differenza tra il trattamento economico previsto dal CCNL e quello effettivamente praticato
 - €. 3.000,00 per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti frequentanti o in lista d'attesa;
 - €. 3.000,00 in caso di mancato rispetto dell'orario e/o del calendario del servizio.

Per quanto non previsto espressamente sopra, l'inosservanza degli altri obblighi contrattuali è sanzionata con una penale equivalente all'ingiustificato risparmio per l'appaltatore, aumentato di due volte, e di tre volte quando l'inadempienza comporta disservizio diretto a carico dell'utenza. Nei casi in cui, per la natura dell'inadempienza, non sia possibile quantificare un ingiustificato risparmio a carico dell'appaltatore, la penale è determinata in €. 200,00.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate all'appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore dell'appalto, determinato secondo quanto previsto negli atti di gara e nella proposta economica presentata dall'appaltatore, il Comune ha facoltà in qualunque tempo di dichiarare la decadenza del contratto e risolvere di diritto il contratto medesimo secondo le modalità indicate nello schema di contratto, oltre al risarcimento dei maggiori danni. Si conviene inoltre che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva del 20% del valore annuo dell'appalto, determinato secondo quanto previsto negli atti di gara e nella proposta economica presentata dal appaltatore , pena la decadenza di diritto dell'appalto e la risoluzione del contratto.

Possono essere riconosciute in deroga a quanto sopra le cause di forza maggiore, o gli eventi indipendenti dalla volontà del appaltatore, quali scioperi generali nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle prestazioni del servizio di full service, che dovranno essere tempestivamente segnalate e documentate.

ART. 25 – SUBAPPALTO

È vietato subappaltare integralmente i servizi assunti nonché la prevalente esecuzione del contratto, essendo quest'ultimo ad alta intensità di manodopera sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto

CAPITOLATO TECNICO

Lotto 2

Laboratorio di Ricerca Educativa Prima Infanzia

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto della procedura di affidamento è la progettazione e gestione di un laboratorio di ricerca educativa sperimentale sulla Prima Infanzia, ricerca-azione da tenersi presso un immobile di proprietà comunale posto in via XV Martiri 2 (ex scuola dell'infanzia). Il laboratorio intende porsi come sperimentazione innovativa e di portata nazionale di un nuovo servizio, gratuito per l'utenza, destinato alla fascia di età compresa fra 12 mesi e 6 anni. Partendo dal decreto legislativo 65 del 2017 il Comune intende sperimentare la possibilità di sviluppare un polo educativo che sappia far emergere una proposta organica, sistemica e innovativa "unitaria" destinata alla fascia 12 mesi-6 anni, concepita non come aggregazione e armonizzazione di due entità distinte (nido/micronido e scuola infanzia) ma come unicum didattico educativo, collocato nell'ambito del welfare di comunità.

La finalità dell'azione progettuale da attuare è duplice, come tipico dei modelli di ricerca-azione, ovvero quella di produrre conoscenza (sui problemi da affrontare, sulle soluzioni adottate in altri contesti esemplari, sui punti di forza e di debolezza di tali soluzioni, ecc.) e contestualmente produrre anche cambiamento (nelle metodologie di intervento, nelle pratiche di azione) in direzione di costruire un nuovo modello di offerta di servizio sulla prima infanzia.

Attraverso tale sperimentazione il Comune si propone di ampliare e potenziare i servizi educativi e di cura dei bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, con l'obiettivo di costruire un inedito percorso volto a migliorare la qualità, l'accesso, la fruibilità, l'integrazione e l'innovazione dei servizi esistenti sul territorio (nidi e scuola dell'Infanzia Statale) e rafforzare l'acquisizione di competenze fondamentali per il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Si ritiene importante sollecitare approcci di "Welfare Comunitario", che possano coinvolgere quei soggetti ("comunità educante") che, a vario titolo, si occupano di infanzia ed educazione. Dovrà essere riconosciuto un ruolo cardine alle famiglie, che si auspica siano non solo coinvolte negli interventi, ma anche protagoniste delle azioni sostenute tramite il loro impegno nella comunità di riferimento.

L'obiettivo principale da perseguire è pertanto la delineazione di un servizio che dovrà porsi, al contempo, come percorso di ricerca-educativa e ricerca-azione, di analisi della "pratica" educativa finalizzata a introdurre cambiamenti migliorativi e un nuovo modello sulla fascia 0-6 anni, mettendo al centro la "circolarità" fra ricerca e azione, per cui la ricerca si genera attraverso l'azione e l'azione di cambiamento attraverso la ricerca.

Le azioni che andranno a comporre il progetto di cui al presente capitolato acquisiranno natura e caratteristiche complesse, legate ad una variegata e plurale tipologia di linee di intervento:

- studio e sperimentazione, volti all'individuazione e alla verifica di modelli innovativi di sistema educativo 0-6 anni;
- azioni di sviluppo di sinergie che coinvolgano stakeholder differenti (pubblica amministrazione, università, organizzazioni, imprese e cittadini) per lo sviluppo di un modello innovativo e percorribile;
- interventi di progettazione, realizzazione e valutazione di attività laboratoriali sperimentali di metodologie pedagogico-educative;
- modellizzazione di soluzioni innovative;
- attività di disseminazione pubblica dei risultati conseguiti dal progetto, sia in itinere sia in fase finale di progetto.

Il tutto garantendo nel contempo una gestione concreta del Laboratorio tesa all'efficienza e all'efficacia, al rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune, capace di garantire in ogni momento e con sempre maggior intensità la realizzazione della finalità cui il servizio è deputato, supportato da un sistema di controllo della qualità e quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati ed a garantire un elevato standard di soddisfazione degli utenti ed al contenimento dei costi, garantendo percorsi esperienziali sia di carattere educativo che di carattere sociale, supportati da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale, ponendosi in continuità non solo con il percorso educativo della famiglia ma con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio.

Art. 2 - OBIETTIVI

Complessivamente, gli obiettivi da raggiungere e le strategie che dovranno essere messe in atto, considerata la specificità dello spazio laboratoriale, dovranno tendere a:

- Progettare, sperimentare e studiare un nuovo modello educativo unitario sulla fascia dell'infanzia, quale elemento portante di un welfare di comunità;
- Offrire ai minori uno spazio esperienziale ludico e di cura innovativo in grado di accompagnarli nell'intero ciclo della prima infanzia;
- Favorire un processo graduale, armonico e continuativo di crescita volto allo sviluppo delle potenzialità di relazione, autonomia, creatività in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo prestando particolare attenzione all'individualità di ciascuno;
- Porre particolare attenzione al confronto e al lavoro di rete con i servizi comunali, l'associazionismo e le famiglie degli utenti, l'istituzione scolastica, oltre che con tutti gli altri ambiti sociali e ricreativi qui non menzionati, che si interfacciano con i servizi o che riguardano i singoli utenti;
- Porre attenzione alle specificità di ciascun bambino in un'ottica di accoglienza, democrazia e partecipazione;
- Favorire l'apertura dello spazio alle altre realtà presenti sul territorio, in un'ottica di sviluppo di comunità e cittadinanza attiva;

- Collaborare alla diffusione della cultura della rete di offerta pubblica, del welfare generativo di comunità nell'ambito dei servizi rivolti all'infanzia, favorendo la conoscenza e l'uso consapevole dei servizi offerti dal territorio e dalla collettività nell'ambito educativo, scolastico, ludico, di sussidiarietà, di educazione alla salute e di prevenzione del disagio/promozione del benessere, con particolare attenzione al favorire l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili ed immigrati, oltre che delle loro famiglie.
- attivare offerte complementari/integrative ai servizi nido/scuole d'infanzia centrate su percorsi di sviluppo di comunità;
- attivare azioni a sostegno della genitorialità, della maternità e della conciliazione famiglia – lavoro;
- sviluppare meccanismi di empowerment/protagonismo/coinvolgimento attivo dei genitori e delle famiglie nelle offerte di cura ed educazione per la prima infanzia e l'attivazione di reti, anche informali, di genitori;
- promuovere azioni di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori, educatori, operatori sociali), che consentano sia lo sviluppo di una migliore interazione con i destinatari, sia la diffusione di metodologie di apprendimento e strumenti didattici innovativi

Le progettualità tecniche presentate dovranno, pertanto:

1. avere carattere di universalità;
2. prevedere interventi caratterizzati da progettualità integrate e strutturate, in grado di fornire risposte multidimensionali alle diverse esigenze e potenzialità espresse dai bambini della fascia d'età da 0 a 6 anni e delle loro famiglie, in particolare a quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità;
3. essere orientate all'empowerment e alla partecipazione attiva delle famiglie e dei minori, sia nella fase di realizzazione vera e propria delle attività e dell'erogazione dei servizi, che nella fase di progettazione e monitoraggio delle proposte;
4. sostenere meccanismi di "Welfare Comunitario" in grado di stimolare e attivare collaborazioni condivise tra tutti i soggetti presenti sul territorio per promuovere cultura e responsabilità dell'investimento a favore della prima infanzia nelle comunità cui appartengono.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE

La struttura in cui dovrà essere realizzato il laboratorio è l'ex materna di via Curiel/XV Martiri posta all'interno del complesso residenziale definito "Mediolanum". L'edificio è interamente al piano terra ed è dotato di giardino. E' composto di 3 aule didattiche, spazio laboratorio/deposito, spazio mensa, blocchi servizi igienici, spazi deposito e ad uso di funzioni amministrative e/o logistiche.

La struttura verrà affidata già attrezzata. L'appaltatore si obbliga a proprie spese a completare l'arredo e le attrezzature che risultassero necessarie nonché a sostituire quelle che durante la vigenza del rapporto non siano più idonee all'utilizzo.

Entro il termine di attivazione del servizio l'appaltatore deve effettuare un apposito verbale di consegna della struttura, in contraddittorio con il Comune, in cui verranno indicate, tra le altre cose, la descrizione e l'inventario degli arredi e delle attrezzature presenti nell'immobile, le risultanze dello stato di conservazione e di tutti i manufatti ivi presenti, la verifica del funzionamento della struttura e degli impianti ivi presenti.

Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, l'appaltatore deve esplicitare per iscritto la presa in consegna della struttura e del contenuto della stessa per l'esecuzione del servizio.

La struttura immobiliare e il contenuto della stessa alla fine dell'appalto (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto) dovrà essere riconsegnata a norma, in un adeguato stato di sicurezza ed esercizio.

Eventuali migliorie e/o sostituzione e/o integrazioni, di qualunque genere sia afferenti la struttura e/o il contenuto della stessa, saranno considerate a tutti gli effetti di proprietà del Comune.

Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dall'appaltatore, in un apposito verbale di riconsegna, sulla base dell'esame della documentazione del servizio effettuato e dell'effettuazione di eventuali prove che il Comune riterrà di effettuare, nonché di visite e sopralluoghi alle strutture.

Nel caso in cui l'appaltatore non riconsegni le strutture e il contenuto di queste secondo le modalità previste dal presente articolo, il Comune inviterà lo stesso ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi 30 giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto o dalle eventuali somme ancora dovute.

ART. 4 – DURATA

L'affidamento in appalto ha durata di 36 mesi, ritenuti idonei e sufficienti a sviluppare un progetto di ricerca educativa. Alla fine del periodo sopra indicato di vigenza, il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. .

Le prestazioni contrattuali decoreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, redatto ai sensi dell'articolo 19 del DM 49/2018 a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio firmato dal Direttore dell'Esecuzione ed inviato via pec all'appaltatore non viene restituito entro tre giorni via pec sottoscritto digitalmente viene fissato dal direttore dell'esecuzione un nuovo termine, decorso inutilmente il quale il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia definitiva. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

Il Comune visto l'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016 e l'articolo 8 comma 1 lettera a) del dl 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 si riserva di chiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'appaltatore anche in pendenza della stipula del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva

Durante la vigenza del contratto le attività devono essere garantire, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17, garantendo una flessibilità di frequenza compatibile con l'organizzazione, fatti salvi i giorni coincidenti con le festività calendarizzate annualmente nazionali e locali.

Il Comune ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del cronoprogramma esecutivo, da redigere prima dell'inizio delle attività, in conformità con quanto richiesto dal presente atto e dall'offerta tecnica formulata in sede di gara

ART. 5 - REQUISITI ORGANIZZATIVI GENERALI

L'appaltatore dovrà redigere, consegnare al Comune e tenere aggiornati durante tutta la vigenza del contratto i seguenti documenti:

- Piano di gestione dell'emergenza;
- Piano di organizzazione degli spazi;
- Piano gestionale e delle risorse su pulizie ambiente;

I suddetti documenti, dovranno essere variati a cura dell'appaltatore su richiesta motivata del Comune.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attenersi ai criteri per l'accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia previsti.

Altresì entro i primi tre mesi dall'inizio del Contratto, l'Appaltatore è tenuto alla predisposizione della Carta dei servizi. La carta dei servizi, sottoscritta dall'appaltatore, deve essere consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio, di cui oltre. La Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione e aggiornamenti almeno annuali in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi delle condizioni del servizio che abbiano una ripercussione nei confronti dell'utenza..

Ogni onere relativo alla stampa e alla diffusione della carta dei servizi sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Inoltre l'appaltatore dovrà rispettare per tutta la durata di vigenza del contratto tutte le disposizioni del Comune, vigenti e future, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione, di indirizzo e di intervento operativo.

ART. 6 – SERVIZI RICHIESTI

Per spazio laboratoriale si vuole intendere la strutturazione di uno specifico ambiente di apprendimento complesso e organico che in tutte le sue dimensioni di spazio, tempo, ambientale, socio relazionale, metodologico didattico possano favorire un apprendimento "del fare" e per competenze. In questo specifico ambiente di apprendimento le bambine e i bambini possono "imparare facendo" attraverso diverse esperienze che stimolano la curiosità, la cooperatività, l'autostima e la creatività.

I servizi non possono essere sospesi o abbandonati per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

L'appaltatore, conformemente agli oneri assunti, dovrà garantire:

1. Lo svolgimento del servizio laboratoriale in ottica di ricerca-azione;
2. Farsi carico dell'organizzazione, della direzione, della supervisione e del coordinamento pedagogico, del coordinamento operativo e organizzativo del personale operante;
3. Vigilare affinché gli operatori non utilizzino le informazioni di cui siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività e mantengano la riservatezza delle informazioni acquisite;
4. Curare in modo ottimale lo svolgimento del servizio con gestione diretta degli spazi alle condizioni pattuite, adibendovi a tale scopo il personale, ed i mezzi propri nel prosieguo indicati, eventualmente integrati al fine di garantire la qualità del servizio richiesta;
5. La sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente
6. La gestione rapporti con le famiglie e con gli Uffici del Comune;
7. Il collegamento con le locali scuole del territorio ai fini di una condivisione e scambio e rispetto all'apprendimento esperienziale.
8. La raccolta delle domande di iscrizione;
9. Informazione all'utenza relative al funzionamento dello spazio;
10. campagne informative su aperture iscrizioni ed eventi;
11. Assumere tutta la responsabilità e gli oneri inerenti l'erogazione delle attività, la sanificazione e pulizia giornaliera e periodica dei locali, degli arredi, delle attrezature;
12. Fornire tutto il materiale igienico relativo alla cura e all'igiene del personale e dei bambini (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: guanti a perdere, carta igienica, lenzuolini di carta per fasciatoi, guanti monouso, prodotti vari per l'igiene e asciugare le mani, materiale sanitario di primo soccorso ecc.), del materiale di consumo per la pulizia della struttura (detergenti, sanificanti, ecc.), il tutto a norma di legge e sufficiente per qualità e quantità in relazione all'ordinario funzionamento dei servizi, oltre che le attrezature necessarie per i lavori di pulizia;
13. Mettere a disposizione il materiale destinato a tutte le attività laboratoriali (materiale didattico e cancelleria, libri per l'infanzia, giochi, materiale fotografico, audiovisivo, nonché quanto necessario per giochi esterni ecc.);
14. Mettere a disposizione il materiale utile per interventi di primo e pronto soccorso;
15. Svolgere, concordando con l'Amministrazione comunale, attività di sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio, promuovendo momenti di conoscenza, approfondimento, confronto, partecipazione rivolti alla cittadinanza, agli enti e alle associazioni del territorio;
16. Adottare ed osservare tutte le misure sanitarie di igiene e sicurezza riferibili a persone e cose;
17. Rispondere direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione dei servizi, restando a

- suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. L'Appaltatore sarà, inoltre, il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato ai fini dell'erogazione dei servizi. In particolare l'Appaltatore risponderà direttamente ed integralmente dei danni che dovessero essere causati per dolo, negligenza e/o imperizia degli addetti al servizio. In caso di danni arrecati a terzi, darne immediata notizia al referente comunale, fornendo dettagliati particolari;
18. Segnalare tempestivamente, per iscritto al Comune l'esigenza di eventuali interventi di sua competenza;
 19. Relativamente al servizio di pulizia, l'appaltatore garantisce con proprio personale, attrezzature e materiale di consumo, conforme alla normativa vigente. L'Appaltatore fornisce l'adeguata attrezzatura al personale impiegato nelle attività di pulizia. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";
 20. Attenersi alle normative comunali vigenti in termini di raccolta differenziata
 21. individuare e verificare un modello innovativo di sistema educativo integrato 0-6 anni;
 22. ricercare e perseguire sinergie che coinvolgano stakeholder differenti (pubblica amministrazione, università, organizzazioni, imprese e cittadini) per lo sviluppo di un modello innovativo, sostenibile nel tempo e percorribile;
 23. modellizzare le soluzioni innovative;

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nel contratto, nell'offerta tecnica. L'appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto, nel Contratto e nell'offerta tecnica e l'appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea. In ogni caso l'appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'offerta economica e nel Contratto ed l'appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore si impegna espressamente a:

- impiegare, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per l'esecuzione dell'appalto secondo quanto specificato nel presente atto, nel contratto e nell'offerta tecnica, nei suoi allegati e negli atti di gara richiamati;
- osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione ed infortuni sul lavoro;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente atto, nel Contratto e nell'offerta tecnica;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;
- comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo personale, nei limiti e secondo le forme indicati dal Capitolato ;
- non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
- manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- segnalare tempestivamente al comune eventuali esigenze manutentive sia ordinarie che straordinarie.

L'appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente appalto;
- prestare i servizi oggetto del presente appalto nel luogo indicato dal Comune.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVE

Prima dell'inizio del servizio il personale educativo presenta la progettazione educativa esecutiva all'ente e ai genitori in specifiche riunioni.

L'appaltatore osserverà, per tutta la durata del contratto, gli obblighi di seguito definiti e gli impegni assunti in sede di gara. Nella proposta sono contenute le metodologie, l'insieme delle attività, dell'organizzazione degli spazi, dei tempi e dei materiali, delle azioni di sinergia con le famiglie, degli strumenti e delle azioni per la continuità dello spazio con le altre realtà del territorio; detto progetto deve inoltre prevedere la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per percorsi di crescita. Vanno analizzati e previsti i momenti di ambientamento/insertimento, organizzate le attività di "routine" (l'accoglienza ed il ricongiungimento con i genitori e momenti dedicati all'alimentazione, al riposo, all'igiene personale e allo sviluppo psicofisico), i momenti dedicati al riposo, le attività

ludico-didattiche, necessarie allo sviluppo psicofisico del bambino, nonché le attività laboratoriali, le tecniche pedagogiche per l'integrazione, le azioni volte a coinvolgere le famiglie nella realtà del servizio e ad incentivarne l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di cooperazione tra il personale e la famiglia. Nel caso di bambini diversamente abili o con fragilità sociali, l'appaltatore deve definire modalità specifiche di erogazione del servizio in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali, con i genitori e con gli specialisti che seguono il bambino, instaurando una significativa rete di relazioni, utile non solo per la famiglia, il bambino e il servizio ma anche per avviare una proficua relazione con la scuola dell'infanzia/primaria che il bambino frequenterà successivamente. Il progetto educativo per tutti gli utenti deve essere conosciuto e condiviso da tutto il gruppo educativo con la verifica da parte dell'appaltatore dell'effettiva attuazione del progetto stesso.

Nell'ambito del mantenimento della continuità educativa, l'appaltatore deve:

- creare un legame relazionale significativo con i genitori, utile alla fluidità del passaggio informativo, alle azioni di sostegno alla genitorialità e alla crescita armonica del bambino;
- garantire la stabilità del personale educativo, limitando quanto più possibile l'avvicendamento tra gli educatori indicati negli elenchi;
- individuare e mantenere la continuità educativa dell'educatore di riferimento del bambino;
- rispettare i parametri gestionali relativi al numero di personale che sarà impiegato nel servizio, lasciare a disposizione dell'Ente l'elenco nominativo del personale medesimo e di quello che sarà impiegato per le sostituzioni;
- garantire il rispetto del programma di turnazione indicato per ogni singolo lavoratore;
- garantire il raccordo con la scuola dell'infanzia/primaria attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso.

Per la delineazione delle modalità e attività educative saranno da tenere presenti il decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, con cui sono state adottate le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei", elaborate dalla Commissione nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, e gli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia", adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune provvederà a:

1. mettere a disposizione a titolo gratuito locali idonei e arredati per l'attività nello stato in cui si trovano al momento della consegna;
2. mettere a disposizione attrezzature e impianti idonei alla erogazione dei servizi in oggetto nello stato e quantità in cui si trovano all'atto della consegna;
3. garantire la copertura assicurativa dello stabile per la responsabilità in capo al Comune;
4. effettuare, a proprie spese, la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili e degli impianti;
5. Garantire l'erogazione del pasto per il tramite del centro cottura comunale;
6. Effettuare la manutenzione dell'area verde esterna, la disinfezione e derattizzazione delle aree interne ed esterne;
7. Sostenere gli oneri riferiti alla fornitura di tutte le utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas metano, utenze telefoniche, acqua);

ART. 9 – ACCESSO AL SERVIZIO (criteri, orario, calendario etc.)

Il laboratorio di ricerca educativa è destinato ad accogliere i bambini di ambo i sessi dai 12 mesi ai 6 anni. Le attività avranno inizio entro la prima settimana di settembre di ogni anno e termineranno al 31 maggio; si svolgeranno da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17, garantendo una flessibilità di frequenza compatibile con l'organizzazione, fatti salvi i giorni coincidenti con le festività calendarizzate annualmente nazionali e locali.

Lo spazio potrà accogliere da un minimo di 18 bambini a un massimo di 24.

In caso di numero di iscritti inferiore a 18, si valuterà congiuntamente all'ente l'avvio del servizio o una ricalibratura dello stesso.

ART. 10 – IMPORTO DELL'APPALTO LOTTO 2

Il valore complessivo dell'appalto del servizio Laboratorio di Ricerca Educativa Prima Infanzia, pari a 3 (tre) anni di servizio (36 mesi) sul quale potrà essere effettuato il ribasso, è determinato, per tutte le attività rese dall'appaltatore, in € 265.257,00 oltre IVA nella misura dovuta per legge.

La quantificazione scaturisce dai sotto indicati costi stimati su 12 mesi dell'appalto che sono stati poi proiettati sul triennio di durata complessiva dell'appalto:

SPESE	
COSTO PERSONALE	€.81.419,00
COSTI DIRETTI SVOLGIMENTO ATTIVITA	€.3.000,00
ALTRI COSTI DI GESTIONE	€.4.000,00
TOTALI SPESE 12 MESI – IVA ESCLUSA	€.88.419,99

Pertanto, il quadro economico complessivo sul triennio risulta il seguente:

**QUADRO ECONOMICO ALLEGATO ALLA SCHEDA PRELIMINARE DI PROGETTO
DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI BENI E SERVIZI 2022-23**

OGGETTO: Laboratorio di Ricerca Educativa Prima Infanzia (Lotto 2)

QUADRO ECONOMICO

A.1 STIMA DEL SERVIZIO /FORNITURA (al netto degli oneri per la sicurezza)

A.1.1.1 Stima costi personale (lotto 2)	€.244.257,00
A.1.2.1 Stima costi diretti per svolgimento attività (lotto 2)	€.9.000,00
A.1.3.1 Spese generali e utile d'impresa (lotto 2)	€.12.000,00
Totale A.1)	€.265.257,00

Tutti gli oneri necessari per la piena attuazione dei servizi, comprensivi di attività educativa diretta e indiretta, attività ausiliaria per la pulizia, sanificazione, riordino degli ambienti interni e esterni al servizio, coordinamento operativo del servizio, coordinamento complessivo, formazione del personale, attività di ricerca educativa e analisi, tutti i beni necessari per la completa attuazione dei servizi, oneri amministrativi e gestionali e ogni altra attività necessaria per la perfetta esecuzione nella sua globalità, devono essere garantite dall'appaltatore e vengono comprese nel valore dell'appalto.

Il corrispettivo, da intendersi omnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente capitolato, verrà riconosciuto all'appaltatore dal Comune sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara, frazionato in rate bimestrali posticipate e quindi la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire al termine di ogni bimestre. Prima di procedere ad effettuare ogni fatturazione , l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune una nota pro-forma con indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto. Il Direttore dell'esecuzione entro il termine di 7 giorni solari , previo accertamento delle prestazioni effettuate e della regolarità delle stesse in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5 % di cui all'articolo 30 comma 5 bis del D.lgs. n. 50/2016 e provvede all'emissione del certificato di pagamento. . Ottenuto dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'importo del relativo certificato di pagamento, l'appaltatore, ferma restando la facoltà di presentare contestazioni scritte, emetterà la fattura

Il pagamento del corrispettivo avverrà bimestralmente dietro presentazione di regolare fattura, corredata dal rendiconto sull'andamento del servizio e previa verifica del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC). La liquidazione sarà effettuata nei termini di legge. Il Comune opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il Comune procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Comune, non produrrà alcun interesse.

Il Comune in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Le fatture dovranno essere intestate esclusivamente al Comune e dovranno seguire le modalità per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle quali l'appaltatore si impegna ad attenersi. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. Nel caso di RTI con fatturazione pro quota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura: In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura

In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti. < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura

La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi. Il bonifico, previo accertamento del Comune della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'appaltatore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, e dovrà pervenire al Comune entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali sub fornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato al Comune. Nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in

cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241, qualora la/e prestazione/i oggetto del contratto unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell'arco temporale di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 200.000, l'appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione del/i servizio/i, devono trasmettere al Comune ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali di cui all'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: a) le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; b) l'elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredata da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente.

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l'elenco anche all'appaltatore .

In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, Il Comune provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

I predetti obblighi non trovano applicazione qualora l'appaltatore e le imprese subappaltatrici comunichino al Comune

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

A partire dalla seconda annualità, alla scadenza del mese di stipula del contratto di ciascun anno (di seguito periodo di rilevazione) il prezzo offerto (di seguito Prezzo oggetto di rilevazione) potrà essere aggiornato secondo quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall'Anac , ovvero degli elenchi dei prezzi rilevati dall'Istat, oppure qualora i dati suindicati non siano disponibili, in base all'indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati , al netto dei tabacchi (cd FOI) (di seguito Indice di riferimento)

In particolare , si considererà , come misura massima di aggiornamento, la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di riferimento disponibile alla data di stipula del contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del periodo di rilevazione

La revisione è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. Quindi, qualora la variazione percentuale dell'Indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10% (di seguito Soglia di Variazione) il corrispettivo dovuto all'appaltatore sarà aggiornato , previa istanza dell'appaltatore stesso in caso di revisione in aumento a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione, applicando al prezzo oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'eccedenza dell'indice di riferimento rispetto alla soglia di variazione (di seguito "Prezzo revisionato").

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e previa istanza da effettuarsi a pena di decadenza entro 30 giorni decorrenti dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun periodo di rilevazione

ART. 12 - FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE

Il personale deve essere regolarmente assunto secondo il CCNL applicabile alle categorie e nella località in cui si svolge il servizio, nonché quello risultante da successive modifiche ed integrazioni, e l'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nella gestione dei servizi concessi, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale ed assicurativo, non inferiore a quello del CCNL applicabile come sopra indicato. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l'appaltatore e il proprio personale.

Tutte le spese comunque relative al personale dipendente dell' appaltatore e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi competono all'appaltatore medesimo.

Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario dovrà essere mantenuto costante durante l'intera durata dell'affidamento.

In presenza di bambini diversamente abili, con disabilità riscontrata dal servizio sociale comunale mediante certificazione rilasciata dalla competente autorità sanitaria, previa valutazione del caso e dopo una prima fase di osservazione, l'organico potrà essere integrato con personale educativo adeguatamente formato.

L'Appaltatore ha il compito di provvedere alla formazione/aggiornamento del proprio personale, soprattutto educativo, in maniera continua. La formazione infatti deve assumere valore strategico.

Nell'ambito delle figure professionali impiegate dall'Appaltatore si evidenziano i seguenti requisiti professionali minimi che dovranno essere obbligatoriamente garantiti:

- **Coordinatore:** laurea in discipline umanistiche, comprovata esperienza nella progettazione e conduzione di laboratori, esperienza pregressa in progetti sperimentali dedicati alla fascia 0-6 anni in Italia e all'estero, conoscenza di almeno 2 lingue straniere, con il compito di raccordo tra l'Appaltatore e gli Uffici comunali per la parte amministrativa e per gli aspetti organizzativi del servizio e di sovrintendere al funzionamento generale della ricerca educativa.

Il Coordinatore dovrà sempre essere reperibile durante l'orario di funzionamento del servizio ed avrà altresì il compito di

organizzare le attività che si realizzano, di rapportarsi con le famiglie, di coordinare operativamente il personale.

Il coordinatore dovrà inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- curare la regolarità della presenza di tutto il personale;
- garantire il mantenimento delle funzioni di raccordo degli operatori e le eventuali figure di supervisione;
- mantenere il rapporto con i genitori e il raccordo con l'ufficio comunale referente;
- provvedere alla sostituzione del personale assente per garantire la continuità degli interventi;
- garantire il coordinamento e la gestione delle attività dei servizi nel loro complesso.

Il coordinatore favorirà l'integrazione del laboratorio con i nidi e le scuole territoriali attraverso la messa in atto di azioni specifiche, attività e laboratori e progettualità innovative anche in occasioni di momenti di promozione, sensibilizzazione, prevenzione e ricreativi.

Educatori

Vengono richiesti i seguenti titoli di studio: diploma di maturità a indirizzo socio-pedagogico, oppure diploma di educatore professionale, oppure diploma di laurea in scienza dell'educazione, pedagogia o psicologia. Gli educatori e, nel complesso l'appaltatore, dovrà adeguarsi alle eventuali modifiche normative inerenti l'appropriatezza dei titoli di studio.

- **Ausiliari:** esperienza lavorativa almeno annuale relativa alla mansione che dovrà essere svolta presso il servizio.

I requisiti richiesti per il personale dell'appaltatore devono essere posseduti anche dal personale impiegato per le sostituzioni.

Tutto il personale dovrà altresì essere in possesso di idonea documentazione sanitaria prevista dai vigenti regolamenti.

Tutto il personale è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi

A livello quantitativo e di monte ore la conformazione minima di base, sul numero dei posti bambini effettivi, delle figure professionali che dovranno essere impiegate per la gestione del servizio, sono le seguenti:

QUALIFICA	N°	Ore singolo operatore	STIMA TOTALE ORE
educatrici	2	1402	2804
ausiliare	1	630	630
coordinatrice	1	640	640
Tirocinio extra curriculare			

Le ore evidenziate nella colonna “Stima totale ore” sono annue

Si precisa che il numero degli operatori di cui sopra è stato calcolato ipotizzando una conformazione minima, non avendo a disposizione dati cogenti, trattandosi di servizio di nuova istituzione. Le eventuali modifiche dell'appaltatore devono far salvo il rispetto di base del monte ore settimanale complessivo sopraindicato.

ART. 13 – CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE

All'appaltatore compete la gestione giuridico amministrativa del proprio personale dipendente, educativo ed ausiliario (organizzazione, contabilità, segreteria, pagamenti, imposte, oneri finanziari, ecc.) nei confronti del quale si obbliga ad applicare un trattamento economico non inferiore a quanto previsto per i profili professionali impiegati nel servizio dal C.C.N.L. di riferimento, vigente per tempo, con regime contributivo pagato per intero. Tale obbligo vale anche per il personale che rivesta la qualifica di socio lavoratore dell'appaltatore ed anche se l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti il C.C.N.L. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spese dell'appaltatore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta. Il rapporto di lavoro deve avere durata non inferiore alla durata dell'appalto. Ai fini della continuità educativa, l'appaltatore può ricorrere alle sostituzioni temporanee del personale in organico solo nei casi di malattia e congedo, effettuando contestuale comunicazione al Committente. L'appaltatore è inoltre tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità al servizio.

L'appaltatore si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione di infortuni ed igiene sul lavoro tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano il servizio ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si impegna altresì a trasmettere al Comune all'inizio del servizio e poi ogni 12 mesi, l'elenco aggiornato di tutto il personale impiegato in servizio, indicando nome, cognome, età, qualifica, i luoghi e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS e INAIL) nonché a trasmettere immediatamente qualsiasi variazione intervenuta.

Il Comune si riserva di chiedere all'appaltatore per comprovati motivi la sostituzione entro un termine adeguato del personale ritenuto non adeguato.

L'Appaltatore, su richiesta del Comune, è tenuto a trasmettere copia della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui sopra.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'ispettore del lavoro, il Comune comunicherà all'appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in corso quale accantonamento a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate, sulle quali non manterrà alcun interesse, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Comune e il personale addetto al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze del Appaltatore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità e a totale rischio di questi. L'Appaltatore deve altresì rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99).

L'appaltatore si impegna ad adottare le misure atte a limitare il turn-over del personale, in particolar modo quello educativo, essendo la continuità del personale impiegato considerato un elemento significativo di qualità.

L'appaltatore può inserire nell'ambito dell'organizzazione dei servizi persone in servizio civile volontario, persone in inserimento lavorativo, tirocinanti, stagisti, volontari ecc. Le attività delle predette persone devono essere considerate aggiuntive rispetto a quelle svolte dagli operatori professionali del appaltatore, sulla base del piano educativo e delle attività programmate.

L'appaltatore promuove azioni formative rivolte ai soggetti sopra indicati anche consentendo la partecipazione a momenti formativi del proprio personale.

ART. 14 – CAMBI DI GESTIONE

Trattandosi di servizio di nuova costituzione e sperimentale **non** si applica quanto previsto dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016 nonché dalle linee guida Anac applicabili in materia, a tutela dell'occupazione e al fine di salvaguardia delle professionalità acquisite, per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del presente lotto, circa l'assorbimento nel proprio organico di personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

In ogni caso alla scadenza del contratto l'appaltatore dovrà accogliere e provvedere al passaggio delle consegne e affiancare l'eventuale successivo gestore del servizio.

ART. 15 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Entro il mese di agosto, l'appaltatore presenta all'ente il rendiconto della gestione dell'anno, corredata da adeguata documentazione. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguitamento delle finalità dell'appaltatore. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'appaltatore.

Il comune può chiedere spiegazioni, documentazioni di dettaglio, eseguire ispezioni e controlli contabili.

ART. 16 - NORME REGOLATRICI

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari eventualmente disciplinanti i servizi destinati alla prima infanzia con particolare attenzione alla fascia d'età coinvolta e in particolare: L.328/2000, D.Lgs. 81/2006, L. 675/96 C.C.N.L. relativi al personale impiegato e quelle future che potranno essere emanate dalle autorità competenti.

Inoltre l'appaltatore dovrà provvedere:

- a collaborare con l'ente ai fini dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie dalle vigenti norme per la gestione del servizio in oggetto. Resta stabilito che alla risoluzione del contratto, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni, decadono automaticamente e il Comune ne potrà disporre liberamente, senza che l'appaltatore possa vantare diritti di qualsiasi natura;
- al rigoroso rispetto delle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

16.1 Relativamente all'osservanza delle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, l'appaltatore è tenuto al rispetto in particolare del DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 81/08 e 242/96; inoltre si impegnerà, entro 90 gg. dall'inizio dell'attività:

- a effettuare la valutazione dei rischi con analisi rischio mansione;
- a effettuare la redazione del Piano di Emergenza/Evacuazione, coordinandosi con l'Ente;
- a mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione necessarie alla eliminazione o riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti;
- a mettere in atto tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari per evitare che dall'esecuzione del lavoro dei propri operatori possano derivare pericoli per la salute e la sicurezza degli operatori stessi e degli utenti del servizio;
- a sorvegliare costantemente il lavoro svolto dai propri operatori, affinché venga eseguito in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme in materia.

16.2 Relativamente al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), l'appaltatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e successive modifiche ed integrazioni, anche operate a livello nazionale. Gli operatori dell'appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie, ai servizi oggetto del presente appalto. L'appaltatore comunica inoltre al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla procedura di gara. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati personali dell'appaltatore viene nominato responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare esso:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell' espletamento del servizio appaltato;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all' Ufficio Scuola del Comune di Vimodrone entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;

- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso

ART. 17 - ALTRI ONERI A CARICO DEL APPALTATORE

Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti sono a carico dell'appaltatore:

- ✓ la tenuta di una documentazione aggiornata relativa agli utenti del servizio, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo : il registro aggiornato degli utenti; i fascicoli contenenti tutta la documentazione risultata necessaria per l'iscrizione, nonché eventuali informazioni di tipo sanitario e terapeutico, ect;
- ✓ l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione necessaria all'espletamento dei servizi offerti;
- ✓ le spese di gestione, anche contabile e/o finanziaria, dei servizi effettuati nelle strutture immobiliari, secondo le loro finalità, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte dovute per legge (salvo carichi fiscali che per legge gravino sulla proprietà);
- ✓ le spese relative all'assicurazione da sottoscriversi per il servizio svolto;
- ✓ le spese e gli oneri per l'attuazione delle procedure obbligatorie per lo smaltimento dei rifiuti (normali o speciali);
- ✓ la dotazione dei mezzi, attrezzi, macchinari tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e i terzi da eventuali infortuni.
- ✓ Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle norme antinfortunistiche.

L'appaltatore dovrà tenere a disposizione del Comune, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy, tutta la documentazione relativa alla gestione ed alle attività svolte nonché trasmettere al Comune medesimo relazione circa l'andamento dell'attività di gestione, l'andamento delle iscrizioni e delle eventuali dimissioni.

L'appaltatore dovrà elaborare e trasmettere informazioni e dati statistici che possono essere utilizzati per adempiere a debiti informativi o utili alla programmazione del Comune.

E' fatto obbligo all' appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune eventuali sospensioni o interruzioni della gestione derivanti da causa di forza maggiore, fermo restando che, salvo le predette cause, la gestione non può essere sospesa, interrotta o abbandonata per nessuna causa senza l'autorizzazione del Comune. Le interruzioni dal servizio per causa di forza maggiore non danno diritto comunque all' appaltatore a risarcimenti o indennizzi.

In caso di sciopero del personale dell'appaltatore o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con anticipo di almeno cinque giorni. In caso di proclamazione di sciopero del personale l'appaltatore si impegna a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali ai sensi della L. 146/1990 e succ. modifiche si obbliga a far rispettare ai propri operatori le disposizioni della predetta legge e succ. modifiche nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della Commissione di garanzia per l'attivazione della predetta legge.

ART. 18 - PUBBLICITA'

A carico dell' appaltatore saranno le eventuali iniziative di pubblicizzazione e comunicazione sulla rete pubblica dei servizi (iscrizioni, eventuali incontri pubblici, ecc.) per i cittadini in età 12 mesi-6 anni anni, che vedranno comunque la preliminare approvazione da parte del concedente.

ART. 19- VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva con ogni mezzo di effettuare sorveglianza, verifiche e controlli, potendo accedere alle strutture immobiliari in qualsiasi momento. Le verifiche e i controlli verteranno sia sulle strutture immobiliari sia sulla gestione di tutte le attività ricomprese nel servizio, verificandone lo standard di quantità e qualità e sarà esercitata con tutti i mezzi ritenuti necessari, che a titolo esemplificativo sono oltre quelli già indicati in altri punti del presente atto anche mediante ispezioni ed acquisizioni di tutti i dati all'uopo necessari.

ART.20 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi del settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. L'appaltatore deve mettere a disposizione a propria cure e spese i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'appaltatore. La verifica di conformità è conclusa non oltre sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'appaltatore , il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite a saldo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dalla sua emissione

ART. 21 – RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'appaltatore assume il servizio sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi, pertanto l'appaltatore sarà in obbligo di adottare, durante la vigenza dell'appalto ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno a beni pubblici

e privati.

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'appaltatore per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi, danni alle opere provvisionali, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi. L'appaltatore è responsabile di ogni danno che potesse derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, attrezzature e/o dagli impianti, e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel pristino stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune di Vimodrone resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo dal corrispettivo eventualmente dovuto e/o dalla cauzione.

A tal fine l'appaltatore dovrà stipulare con primario istituto assicurativo obbligatoriamente una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio dato in appalto, per qualsiasi danno che possa essere recato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio ecc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nell'appalto, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza dovrà essere stipulata con regime temporale di loss occurrence e deve prevedere che la società di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione all'esecuzione del servizio.

Altresì la polizza dovrà tenere indenne il Comune, ivi compresi i propri dipendenti e collaboratori nonché i terzi per qualsiasi danno che l'appaltatore possa cagionare per propria responsabilità.

La polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole:

- inclusione della clausola "novero di terzi" nella quale il Comune e gli utenti del servizio sono espressamente considerati terzi rispetto all'assicurato e che preveda altresì : "non sono considerati terzi i soli prestatori di lavoro dipendenti e non dipendenti dall'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio e sia operante nei loro confronti la garanzia RCO";
- che l'assicuratore si obbliga, in caso di mancato pagamento del premio da parte dell'appaltatore di comunicare la suddetta omissione al Comune con lettera scritta raccomandata A.R. mantenendo inalterata la copertura assicurativa di cui sopra per ancora 15 giorni dal ricevimento della suddetta lettera A.R. da parte del Comune, consentendo in tal caso al Comune, di decidere di subentrare all'appaltatore nel pagamento del premio ;
- che in caso di richiesta di risarcimento restano a carico dell'appaltatore eventuali scoperti e/o franchigie presenti in polizza;

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per l'appalto di che trattasi, oppure potrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, sia destinata appositamente all'appalto di cui trattasi con il Comune di Vimodrone e sia stipulata con regime temporale di loss occurrence.

Il massimale della polizza dovrà essere il seguente: €. 3.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di euro € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di €. 3.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Copia della polizza a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del premio, dovrà essere consegnata al Comune.

Pertanto, nel caso l'appaltatore intenda integrare mediante appendice una polizza di RCT già in essere, il massimale dedicato al solo appalto con il Comune di Vimodrone avente ad oggetto il servizio dovrà essere pari ad €. 3.000.000,00

ART. 22 – PENALITÀ

Il comune di Vimodrone si riserva di applicare le seguenti penalità:

- €. 100,00 per ogni giorno di inadempienza degli obblighi contrattuali relativi alla fornitura di materiale di consumo;
- €. 1.000,00 per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione e igiene degli ambienti;
- €. 500,00 per l'utilizzo di prodotti di sanificazione non rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito UE;
- €. 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto della dotazione del personale e degli orari di presenza previsti dal capitolato;
- €. 500,00 per ogni giorno di riduzione del personale al di sotto dei rapporti normativamente disposti o per impiego di personale non qualificato; la penale viene moltiplicata per ogni unità di personale mancante o non qualificato;
- €. 10.000,00 per ogni unità di personale indicata nel progetto prevista nell'organico dell'appaltatore, non impiegata effettivamente in servizio per causa imputabile allo stesso Appaltatore;
- Infrazione Contratto di lavoro: penale pari a 3 volte il valore della differenza tra il trattamento economico previsto dal CCNL e quello effettivamente praticato
- €. 3.000,00 per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti frequentanti o in lista d'attesa;
- €. 3.000,00 in caso di mancato rispetto dell'orario e/o del calendario del servizio.

Per quanto non previsto espressamente sopra, l'inosservanza degli altri obblighi contrattuali è sanzionata con una penale equivalente all'ingiustificato risparmio per l'appaltatore, aumentato di due volte, e di tre volte quando l'inadempienza comporta disservizio diretto a carico dell'utenza. Nei casi in cui, per la natura dell'inadempienza, non sia possibile quantificare un ingiustificato risparmio a carico dell'appaltatore, la penale è determinata in €. 200,00.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate all'appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore dell'appalto, determinato secondo quanto previsto negli atti di gara e nella proposta economica presentata dall'appaltatore, il Comune ha facoltà in qualunque tempo di dichiarare la decadenza del contratto e risolvere di diritto il contratto medesimo secondo le modalità indicate nello schema di contratto, oltre al risarcimento dei maggiori danni. Si conviene inoltre che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva del 20% del valore annuo dell'appalto, determinato secondo quanto previsto negli atti di gara e nella proposta economica presentata dal appaltatore , pena la decadenza di diritto

dell'appalto e la risoluzione del contratto.

Possono essere riconosciute in deroga a quanto sopra le cause di forza maggiore, o gli eventi indipendenti dalla volontà del appaltatore, quali scioperi generali nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle prestazioni del servizio di full service, che dovranno essere tempestivamente segnalate e documentate.

ART. 23 – SUBAPPALTO

È vietato subappaltare integralmente i servizi assunti nonché la prevalente esecuzione del contratto, essendo quest'ultimo ad alta intensità di manodopera sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto